



ISTITUTO TUMORI “Giovanni Paolo II”
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Viale Orazio Flacco, 65 – 70124 BARI

Deliberazione del Direttore Generale

n. 86 del registro

OGGETTO: Regolamento aziendale sul patrocinio legale e consulenze tecniche di parte per il personale dipendente.

L'anno **2015**, il giorno **DODICI** del mese di **FEBBRAIO** in Bari, nella sede dell'Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il D.Lgs. 16.10.2003 n. 288 così come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 270 del 23.6.2005;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1308 del 26.06.2012;

Vista la deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Verifica n. 1 del 01.08.2012

sulla base dell'istruttoria e della proposta della Struttura Burocratico Legale, Affari Generali e Privacy

HA ADOTTATO

Il seguente provvedimento

Premesso che l'art. 25 del CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria del 08.06.2000, così come l'art. 25 del CCNL della Dirigenza SPTA del 08.06.2000, prevedono il patrocinio legale a carico delle aziende per i Dirigenti delle rispettive aree di contrattazione *“ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del Dirigente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio”*;

Considerato che analoga regolamentazione è posta dall'art. 26 del CCNL Comparto Sanità del 20.09.2001, in favore appunto dei dipendenti del Comparto;

Ritenuto, al fine di procedere con ogni urgenza all'emanazione di apposito Regolamento, di dare mandato al competente Ufficio Affari Generali e Legali di predisporre apposita bozza di Regolamento;

Visto che detto Ufficio, sulla scorta anche delle buone pratiche adottate da altri Enti, ha presentato a questa Direzione bozza di Regolamento;

Rilevato che detta bozza risulta perfettamente confacente ai bisogni dell'Ente ed alle normative vigenti e che pertanto può essere adottata;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

D E L I B E R A

per tutti i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, di:

- 1) adottare, così come adotta, il Regolamento aziendale sul patrocinio legale e consulenze tecniche di parte del personale dipendente dell'Istituto il cui testo definitivo, allegato alla presente deliberazione, costituisce parte integrante della stessa;
- 2) dare atto che, qualora dovessero intervenire modifiche legislative con riferimento alla normativa applicata, l'anzidetto regolamento dovrà essere adeguato e, nelle more dell'adeguamento, interpretato secondo i principi previsti dalle disposizioni preliminari al Codice Civile;
- 3) disporre la pubblicazione permanente sul sito internet Aziendale del Regolamento di cui al precedente punto 1;
- 4) demandare all'AGRU la comunicazione di avvenuta approvazione del medesimo regolamento alle OO.SS. ed alle RSU Aziendali con la prima informativa sindacale utile;
- 5) stabilire che il Regolamento in questione entri in vigore il giorno successivo a quello dell'approvazione con il presente provvedimento deliberativo;
- 6) conferire immediata esecutività al presente provvedimento che sarà pubblicato sul sito Web dell'Istituto e trasmesso al Collegio Sindacale.

Il Collaboratore Amministrativo professionale Esperto
Struttura Burocratico Legale, Affari Generali e Privacy
f.to: Romano Carone

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f.to: Dott. Umberto Simonetti

Letto, approvato e sottoscritto

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f.to: Dott. Umberto Simonetti

IL DIRETTORE SANITARIO
f.to: Dott.ssa Maria Pia Trisorio Liuzzi

IL DIRETTORE GENERALE
f.to: Prof. Antonio Quaranta

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo composta da n° ____ pagine e n° ____ fogli.

Il Segretario

Bari, _____

ANNOTAZIONI CONTABILI

Il Dirigente

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito web dell'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II"

Dal **13.02.2015** al **in corso**

Bari, **13.02.2015**

Il Responsabile del Procedimento
l'Assistente Amministrativo
f.to: Francesco Lopopolo

Allegato Deliberazione n. 86 del 12.02.2015 – 1/17

ISTITUTO TUMORI “Giovanni Paolo II”

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

B A R I

**Regolamento aziendale per il patrocinio legale e
consulenze tecniche di parte per il personale dipendente**

Indice

- Art. 1. Principi generali
- Art. 2. Conflitto di interessi
- Art. 3. Assunzione diretta ed indiretta di oneri legali
- Art. 4. Adempimenti del dipendente all'inizio del procedimento giudiziario
- Art. 5. Adempimenti del dipendente alla conclusione definitiva favorevole del procedimento giudiziario
- Art. 6. Obbligatorietà
- Art. 7. Adempimenti dell'Istituto: autorizzazione e diniego del patrocinio legale
- Art. 8. Rimborso delle spese legali al dipendente che abbia scelto il legale di sua esclusiva fiducia in sostituzione di quello indicato dall'Istituto
- Art. 9. Rimborso delle spese legali al dipendente al quale sia stato negato il patrocinio legale per presunto conflitto di interesse
- Art. 10. Disposizioni particolari per i procedimenti di responsabilità erariale davanti alla Corte dei Conti
- Art. 11 Congruità della parcella professionale
- Art. 12 Surrogazione dell'Istituto al dipendente nel chiedere all'assicurazione il rimborso degli oneri difensivi sostenuti per la sua difesa
- Art. 13 Responsabilità civile verso terzi
- Art. 14 Disposizioni inerenti l'affidamento degli incarichi professionali a periti e consulenti tecnici
- Art. 15 Limitazioni di responsabilità
- Art. 16 Disposizioni particolari per il patrocinio legale ai dipendenti parte offesa di un reato
- Art. 17 Tutela della riservatezza
- Art. 18 Disposizioni transitorie e finali

Art. 1. Principi generali

1. L'istituto del "patrocinio legale" consente all'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" (da ora più brevemente anche Istituto o IRCCS) di assicurare, all'apertura di un procedimento per responsabilità civile, penale o contabile, l'assistenza ai propri dipendenti solo in funzione della tutela dei diritti ed interessi propri dell'Istituto medesimo; esso pertanto rappresenta una normativa di tutela essenzialmente dell'Istituto e, solo per riflesso, del dipendente sottoposto a procedimento giudiziario per i fatti connessi all'espletamento del servizio. L'Istituto, pertanto, non sussistendo conflitto d'interesse, concede il patrocinio al proprio dipendente al fine essenziale di tutelare le proprie ragioni e interessi nel procedimento giudiziario nel quale è coinvolto il dipendente medesimo.
2. L'Istituto può assumere a proprio carico ogni onere di difesa in procedimenti giudiziari, in cui risulti coinvolto un proprio dipendente, solo ove sia possibile imputare gli effetti dell'agire del dipendente direttamente all'Istituto. Si richiede quindi che il fatto o l'atto oggetto del giudizio sia stato compiuto nell'esercizio delle attribuzioni affidate al dipendente e che vi sia un nesso di strumentalità tra l'adempimento del dovere ed il compimento dell'atto, nel senso che il dipendente non avrebbe assolto ai suoi compiti se non ponendo in essere quella determinata condotta; tale rapporto di immedesimazione organica si interrompe allorché il dipendente abbia agito per fini estranei ai compiti affidati e quindi alla funzione attribuita *ex lege* all'Istituto.

Art. 2. Conflitto di interessi

Ai fini dell'individuazione del conflitto d'interessi occorre tener conto esclusivamente dei fatti in contestazione, indipendentemente da ogni valutazione circa l'esito del procedimento giudiziario. A titolo meramente esemplificativo, si ha quindi conflitto d'interessi nei seguenti casi:

- attivazione del procedimento giudiziario nei confronti del dipendente ad opera dell'IRCCS;
- costituzione di parte civile dell'IRCCS nei confronti del dipendente;
- apertura di un procedimento disciplinare a carico del dipendente per il fatto contestato in sede giudiziaria;
- qualora si ravvisi comunque contrapposizione tra le finalità o le conseguenze dell'azione del dipendente e l'interesse dell'Istituto oppure l'estraneità dell'Istituto rispetto all'agire del dipendente.

Art. 3. Assunzione diretta ed indiretta di oneri legali

1. L'Istituto, effettuate le debite valutazioni sull'insussistenza di un possibile conflitto di interessi, può garantire il patrocinio legale del dipendente, coinvolto in procedimento giudiziario per fatti e atti connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei doveri d'ufficio, facendolo assistere, fin dall'apertura del procedimento, da un legale di comune fiducia con diretta assunzione di ogni onere di difesa da parte dell'Istituto medesimo, oppure, qualora il dipendente comunichi di avere nominato un legale di sua esclusiva fiducia, rimborsandogli gli oneri difensivi, al favorevole esito del procedimento definito con sentenza passata in giudicato.
2. L'assunzione diretta degli oneri legali da parte dell'Istituto, così come l'assunzione indiretta, è limitata ad un solo legale.

3. Per assunzione diretta degli oneri legali si intende che del rapporto contrattuale di conferimento d'incarico all'Avvocato fiduciario aziendale, scelto dall'Istituto previo consenso favorevole del dipendente, e dei conseguenti aspetti economici, è direttamente titolare l'Istituto fin dall'apertura del procedimento giudiziario e per tutti gli eventuali gradi del giudizio; analogamente accade anche nell'ipotesi in cui il dipendente abbia fatto ricorso ad un legale di propria fiducia, previa autorizzazione dell'Istituto medesimo, nell'eventualità che lo stesso per qualsivoglia motivo non sia stato in grado di fornirgli un legale fiduciario aziendale.
4. Per assunzione indiretta degli oneri legali s'intende che al dipendente che abbia scelto un legale di sua esclusiva fiducia, sia nell'ipotesi in cui la nomina sia avvenuta per non avere il dipendente accettato la nomina proposta dell'Istituto sia nell'ipotesi in cui il dipendente non sia stato inizialmente ammesso al patrocinio legale per presunto conflitto d'interesse sia, infine, nell'eventualità che il dipendente, avuta notizia di un procedimento giudiziario a suo carico, abbia di propria iniziativa proceduto alla nomina del legale di fiducia, l'Istituto, all'atto della definitiva conclusione in senso favorevole del procedimento, rimborserà le spese legali nel limite minimo della tariffa che, a norma dei vigenti CC.CC.NN.LL. della Dirigenza e del Comparto della Sanità, sarebbe stata a carico dell'Istituto nel caso in cui il dipendente avesse scelto il legale fiduciario aziendale; il suddetto limite coincide con i minimi tariffari ordinistici in quanto rappresentano il *quantum* riconoscibile dall'Istituto ai propri legali fiduciari.
5. L'assunzione indiretta degli oneri legali presuppone che il dipendente comprovi all'Istituto l'effettivo esborso sostenuto mediante presentazione della parcella-fattura debitamente quietanzata dal proprio difensore, unitamente alla sentenza di assoluzione con formula piena.
6. Qualora il dipendente intenda altresì nominare un legale di sua fiducia, a supporto del legale fornitogli dall'Istituto, i relativi oneri rimarranno interamente a suo carico senza diritto ad alcun rimborso.
7. Il dipendente ammesso al patrocinio, qualora sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati, sarà tenuto a rifondere all'Istituto tutti gli oneri legali sostenuti per la sua difesa. Questi ultimi costituiranno credito a favore dell'Istituto che, a tal fine, provvederà, ove possibile, a trattenerli dalle ordinarie spettanze retributive.
8. Sia nell'ipotesi di assunzione diretta degli oneri legali che di assunzione indiretta, qualora il legale prescelto abbia assistito e difeso più dipendenti aventi la medesima posizione processuale, l'onorario per l'incarico professionale potrà essere aumentato per ogni parte oltre la prima del 20%, fino ad un massimo di dieci assistiti. Ove le parti siano in numero superiore, l'onorario potrà essere aumentato del 5% per ciascuna parte oltre la decima e fino ad un massimo di 20 assistiti.

Art. 4. Adempimenti del dipendente all'inizio del procedimento giudiziario

1. Il dipendente sottoposto a procedimento giudiziario per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, per non incorrere nelle decadenze previste dal presente regolamento deve:
 - comunicare immediatamente, salvo comprovato legittimo impedimento, l'inizio del relativo procedimento giudiziario al legale rappresentante dell'IRCCS;

- allegare copia dell'atto giudiziario o di ogni altra documentazione in merito al procedimento giudiziario di cui trattasi;
 - dichiarare, nella suddetta comunicazione, se intende avvalersi di uno dei legali fiduciari dell'Istituto, o se intende invece avvalersi di proprio legale di fiducia, indicandone il nominativo;
 - impegnarsi a tenere costantemente aggiornato l'Ufficio competente dello stato e delle varie fasi del giudizio, trasmettendo le copie degli atti e dei documenti ad esso afferenti (a mero titolo esemplificativo i verbali di udienza, i dispositivi di sentenza/ordinanza) e quant'altro necessario per consentire la completezza e l'aggiornamento costante del fascicolo d'ufficio;
 - dichiarare, sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti degli art. 47 e 76 D.P.R. n.445/2000, l'eventuale stipula di polizze personali che potrebbero conferirgli diritto ad ottenere rimborso di oneri difensivi da compagnie di assicurazione, in tal caso dandone contestuale avviso all'Istituto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 c.c.
2. Il dipendente, nell'ipotesi di ricorso ad un legale di sua esclusiva fiducia, dovrà, oltre a comunicare il nominativo del legale prescelto, impegnarsi a trasmettere, a conclusione di ogni grado di giudizio, al legale rappresentante dell'IRCCS la parcella-fattura analitica dell'attività defensionale svolta, per l'effettuazione delle necessarie verifiche allegando la copia autentica del provvedimento conclusivo.

Art. 5. Adempimenti del dipendente alla conclusione definitiva favorevole del procedimento giudiziario

1. Il dipendente che abbia nominato un legale di sua esclusiva fiducia sarà ammesso al rimborso delle spese sostenute, nei limiti dei minimi tariffari ordinistici così come previsto dalla Deliberazione n.30/2013, subordinatamente alla immediata presentazione dell'istanza di rimborso all'esito del procedimento giudiziario, salvo comprovato legittimo impedimento, da inoltrarsi al Legale Rappresentante dell'IRCCS.

Alla suddetta istanza dovrà allegare:

- il provvedimento conclusivo del giudizio, in copia autentica, con l'indicazione della data in cui esso è passato in giudicato;
 - la copia della parcella-fattura, debitamente quietanzata dal proprio difensore, dalla quale deve evidenziarsi l'attività defensionale svolta;
 - copia di tutta la documentazione di causa inerente il procedimento giudiziario di cui trattasi (es. copie verbali d'udienza, comparse difensive ecc.), qualora non vi abbia già provveduto ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento.
2. Il dipendente, inizialmente non ammesso al patrocinio legale per presunto conflitto di interesse, qualora all'esito del procedimento giudiziario ritenga invece di avervi diritto, dovrà immediatamente inoltrare, salvo comprovato legittimo impedimento, istanza di rimborso degli oneri difensivi sostenuti all'Ufficio "Affari Generali e Legali", allegando la sopra menzionata documentazione.

Art. 6. Obbligatorietà

1. Tutti gli adempimenti procedurali sopra descritti a carico del dipendente istante costituiscono un onere per il medesimo. I dipendenti che non effettuino gli adempimenti sopra citati nei tempi e con le modalità prescritte non potranno avvalersi dell'istituto contrattuale del patrocinio legale e quindi dalla possibilità di chiedere all'Istituto l'assunzione od il rimborso di qualsivoglia onere difensivo.

Art. 7. Adempimenti dell'Istituto: autorizzazione e diniego del patrocinio legale

1. L'Ufficio Legale dell'IRCCS, ricevuta la comunicazione da parte del dipendente dell'inizio del procedimento giudiziario con contestuale richiesta di avvalersi di legale fiduciario aziendale, per il tramite del settore Assicurativo, deve preliminarmente valutare la sussistenza delle seguenti essenziali ed imprescindibili condizioni:
 - se ricorra la necessità di tutelare i propri diritti, i propri interessi e la propria immagine;
 - la diretta connessione del contenzioso processuale con la carica espletata o l'ufficio rivestito dal dipendente;
 - la carenza di conflitto d'interessi tra gli atti compiuti dal dipendente e l'Istituto.
2. L'Ufficio competente, all'esito della valutazione di cui al comma precedente, comunica al dipendente:
 - l'autorizzazione ad avvalersi del legale fiduciario aziendale con diretta assunzione di ogni onere di difesa a carico dell'Istituto medesimo, fin dall'apertura del procedimento giudiziario e per tutti i gradi del giudizio, qualora ne sussistano i presupposti;
 - qualora l'Istituto non sia in grado di fornirgli alcun legale fiduciario, comunica l'autorizzazione ad avvalersi di un proprio legale e contestualmente l'impegno a rimborsare le spese sostenute, ai minimi di tariffa, così come riportato nel tariffario approvato dall'Istituto con deliberazione n.30/2013, al termine del giudizio se lo stesso si conclude con sentenza assolutoria con formula piena;
 - laddove il dipendente nella propria comunicazione abbia già provveduto alla nomina di un legale di fiducia, la presa d'atto di tale nomina con rimborso ai minimi tariffari (deliberazione n.30/2013), all'esito definitivo del giudizio se favorevole;
 - in caso contrario, il diniego di accoglimento dell'istanza di patrocinio legale con riserva, all'esito del procedimento giudiziario, di definitiva valutazione in merito, qualora l'IRCCS non ritenga sussistenti i presupposti legittimanti l'istanza, segnatamente sotto il profilo del conflitto d'interessi.
3. Relativamente all'ipotesi di cui al punto 1 del comma 2, il dipendente potrà scegliere un legale fiduciario. Per legale fiduciario dell'Istituto è da intendersi anche il professionista legale eventualmente designato dalla Compagnia di Assicurazione con la quale l'Istituto ha stipulato polizza. In carenza dell'elenco degli avvocati convenzionati la scelta avviene, di regola, tra i professionisti iscritti all'Ordine degli Avvocati della provincia di Bari e di quelle viciniori.
4. Relativamente alla ipotesi di cui al punto 2 del comma 2, il dipendente potrà conferire liberamente e direttamente mandato al professionista legale di sua esclusiva scelta con oneri a suo carico, che saranno rimborsati all'esito favorevole del giudizio nei limiti dei minimi tariffari previsti dalla Deliberazione n.30/2013.
5. Relativamente alla ipotesi di cui al punto 4 del comma 2, l'Istituto, alla conclusione definitiva favorevole del giudizio, qualora *re melius perpensa* accerti l'insussistenza del conflitto di interessi inizialmente presunto, rimborserà al dipendente, sussistendone le ulteriori condizioni, le spese legali sostenute nel *quantum* definito ai sensi del presente regolamento.
6. L'Ufficio competente, al favorevole definitivo esito del procedimento giudiziario penale a carico del dipendente, deve verificarne la conclusione con una sentenza assolutoria.
7. Si è ammessi al rimborso delle spese legali, sussistendone i presupposti, qualora il processo penale sia definito con provvedimento di assoluzione ex art. 530 comma 1 c.p.p.:

- a. Perché il fatto non sussiste;
 - b. Perché l'imputato non lo ha commesso;
 - c. Perché il fatto non costituisce reato;
 - d. Perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
 - e. Perché il fatto è stato commesso da persona non imputabile o non punibile.
8. Nelle ipotesi assolutorie di cui ai punti c), d) ed e), poiché ricorre l'eventualità che possano residuare, per la stessa condotta considerata penalmente non punibile, addebiti in sede disciplinare per violazione dei doveri di servizio il cui rispetto è funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Istituto e, dunque, ipotesi di conflitto d'interesse, l'Ufficio procederà ad una puntuale autonoma valutazione dei presupposti di legge per riconoscere il patrocinio; analogamente avverrà nel caso di formula assolutoria ex art. 530 comma 2 c.p.p (perché manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste...), in considerazione del fatto che tale formula non crea certezza sull'inesistenza di un possibile conflitto d'interessi.
9. Le sentenze di proscioglimento con formule meramente processuali non liberatorie (a titolo esemplificativo prescrizione ed amnistia) non legittimano al rimborso delle spese legali.
10. Si è altresì ammessi al rimborso delle spese legali sopportate in sede di indagini preliminari concluse con l'archiviazione della notizia criminis; in tal caso è però necessario che la formulazione del decreto di archiviazione risulti completamente assolutoria e non collegata a cause che inibiscano l'accertamento dell'insussistenza dell'elemento psicologico del reato.

Art. 8. Rimborso delle spese legali al dipendente che abbia scelto il legale di sua esclusiva fiducia in sostituzione di quello indicato dall'Istituto

1. Al dipendente che sia stato assistito da un legale di sua esclusiva fiducia l'Istituto, alla conclusione definitiva con esito favorevole del procedimento, valutata ogni insussistenza di conflitto di interesse, rimborserà le spese legali nel limite massimo della tariffa che sarebbe stata a carico dell'Istituto qualora avesse provveduto direttamente alla difesa del dipendente assumendone fin dal primo momento i relativi oneri. Il limite massimo della tariffa riconosciuta è fissato nella misura dei minimi tariffari ordinistici (Deliberazione n.30/2013) in quanto tali minimi sono quelli che l'Istituto riconosce ai legali con essa convenzionati per il patrocinio legale dei dipendenti con diretta assunzione di oneri a carico dell'Istituto.
2. Nell'eventualità che la liquidazione delle spese sia stata già disposta in sentenza a carico della parte soccombente, l'Istituto potrà procedere al rimborso delle spese legali in misura maggiore rispetto alla quantificazione della sentenza solo qualora l'onere aggiuntivo sia compatibile con gli accordi intervenuti e con i canoni di buona gestione finanziaria. Qualora le spese maggiori siano state il frutto di scelte difensive operate autonomamente, le stesse rimarranno a totale carico del dipendente.

Art. 9. Rimborso delle spese legali al dipendente al quale sia stato negato il patrocinio legale per presunto conflitto di interesse

1. Il dipendente inizialmente non ammesso al patrocinio legale per presunto conflitto di interesse, qualora l'Istituto all'esito del procedimento giudiziario, *re melius perpensa*, valuti invece l'insussistenza di alcun conflitto di interessi e nel contempo la sussistenza, invece, degli ulteriori presupposti, sarà ammesso al rimborso delle spese sostenute nei limiti del *quantum* riconosciuto ai sensi del presente Regolamento.

Art. 10. Disposizioni particolari per i procedimenti di responsabilità erariale davanti alla Corte dei Conti

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli precedenti, il rimborso delle spese sostenute dal dipendente per i procedimenti di responsabilità erariale sono possibili solo nel caso di formula assolutoria piena.
2. Per formula assolutoria piena deve intendersi che la sentenza accerti l'assenza sia dell'elemento soggettivo (il dolo o la colpa) sia dell'elemento oggettivo (il nesso che lega l'evento ad una determinata condotta).
3. Il rimborso non è dovuto qualora la sentenza confermi l'esistenza del fatto che ha prodotto il danno erariale ma non condanni l'imputato poiché non si sono configurati gli estremi per emettere un siffatto tipo di condanna, non avendo la Corte dei Conti accertato l'esistenza dell'elemento psicologico della colpa grave.

Art. 11. Congruità della parcella professionale

1. L'Istituto si riserva la facoltà di valutare la congruità e l'adeguatezza della parcella, a tal fine potendosi spingere anche oltre l'eventuale parere reso dall'Ordine professionale su richiesta del dipendente, dovendosi tener conto della non vincolatività del parere espresso sulla parcella dell'avvocato dal competente organo professionale; invero, poiché questo si configura come un controllo sulla rispondenza delle voci indicate in parcella a quelle previste in tariffa, non può quindi essere inibito ulteriore sindacato sui criteri assunti dal professionista per individuare il valore della controversia e determinarne l'importanza.

Art. 12. Surrogazione dell'Istituto al dipendente nel chiedere all'assicurazione il rimborso degli oneri difensivi sostenuti per la sua difesa

1. L'Istituto ha diritto di surrogarsi al dipendente, nei limiti di quanto sostenuto e/o rimborsato per la sua difesa, nei confronti di eventuali assicurazioni presso le quali il dipendente medesimo abbia contratto o risulti comunque beneficiario di polizze assicurative per il rischio "spese di lite giudiziaria"(o diciture equivalenti).

Art. 13. Responsabilità civile verso terzi

1. Il dipendente, ove al procedimento giudiziario sia connessa richiesta di risarcimento danni da parte di terzi nei confronti suoi e/o dell'Istituto, deve:
 - comunicare immediatamente, salvo comprovato legittimo impedimento, l'inizio del relativo procedimento giudiziario all'Ufficio competente, al fine di permettere a detto ufficio l'assunzione di qualsivoglia atto e/o provvedimento connesso e/o conseguente alla polizza assicurativa per la RCT in essere;
 - allegare alla suddetta comunicazione copia dell'atto giudiziario e di ogni altra documentazione in merito al procedimento giudiziario di cui trattasi;
 - contestualmente, avvisare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 c.c., con apposita dichiarazione resa in base agli art.47 e 76 D.P.R. n.445/2000, dell'eventuale stipula di polizze in suo favore che potrebbero conferirgli diritto, in caso di richieste di risarcimento danni nei suoi confronti, ad ottenere rimborsi da compagnie di assicurazione o l'obbligo di queste ultime a tenerlo indenne.

2. L'Istituto, ove necessario, ha diritto di surrogarsi al dipendente, nei limiti di quanto sostenuto per averlo tenuto indenne dalle richieste di risarcimento danni da parte di terzi, nei confronti di eventuali assicurazioni presso le quali il dipendente medesimo abbia contratto e/o benefici di polizze assicurative per il rischio di Responsabilità Civile verso Terzi.

Art. 14. Disposizioni inerenti l'affidamento degli incarichi professionali a periti e consulenti tecnici

1. Per l'affidamento e la gestione degli incarichi professionali a periti e consulenti tecnici devono osservarsi le norme, le condizioni e le prescrizioni di cui al presente Regolamento.
2. In considerazione delle elevate professionalità interne all'Istituto ed al fine di contenere le spese per il contenzioso sanitario, l'IRCCS intende promuovere una politica di risk management con una attiva partecipazione alla gestione dei sinistri fin dal momento della loro trattazione extragiudiziale. Conseguentemente, e con particolare riferimento al contenzioso per responsabilità professionale medica, quest'Istituto vuole incentivare la piena responsabilizzazione del personale sanitario, affidando - da parte sua - e favorendo l'affidamento - da parte del personale - gli incarichi professionali di consulente tecnico e perito ai propri dipendenti inseriti in un apposito elenco pubblicato sul sito internet aziendale e visionabile presso l'Ufficio competente.
3. Per le finalità di cui al comma 2 ed in conformità a quanto previsto dai vigenti CC.CC.NN.LL. delle Dirigenze e del Comparto della Sanità, l'IRCCS, ricorrendone le condizioni, potrà rimborsare gli oneri di assistenza peritale nella misura massima di € 1.300,00 oltre IVA.
4. Nell'ipotesi di assistenza peritale ad una pluralità di dipendenti aventi la medesima posizione processuale, l'onorario per l'incarico professionale rimborsabile potrà essere aumentato per ogni parte oltre la prima del 20% fino ad un massimo di dieci assistiti. Ove le parti siano in numero superiore, l'onorario potrà essere aumentato del 5% per ciascun assistito oltre il decimo fino ad un numero massimo di venti assistiti.

Art. 15. Limitazioni di responsabilità

1. L'IRCCS non è responsabile dell'operato dei legali e dei consulenti tecnici e periti.

Art. 16. Disposizioni particolari per il patrocinio legale ai dipendenti parte offesa di un reato.

1. Il dipendente parte offesa di un reato non ha diritto all'assistenza legale diretta ovvero al rimborso delle spese processuali sostenute senza preventiva autorizzazione dell'Istituto.
2. L'autorizzazione viene rilasciata quando la costituzione in giudizio si manifesti necessaria per difendere il decoro e l'immagine dell'IRCCS, laddove l'offesa subita dal dipendente costituisca offesa anche per lo stesso Istituto.

Art. 17. Tutela della riservatezza

1. L'IRCCS rende nota la seguente informativa ex art. 13 D.L.gs. n. 196/2003 contestualmente alla pubblicità del presente regolamento.

2. L'Istituto è autorizzato dall'art. 112 del D.Lgs. n. 196/2003 ad effettuare il trattamento dati dei propri dipendenti per finalità di gestione del rapporto di lavoro, senza chiedere il consenso ai medesimi dipendenti. Nella gestione del rapporto rientra anche il patrocinio legale per il quale la relativa raccolta dati è finalizzata a valutare la sussistenza di un eventuale conflitto di interesse, impeditivo all'accoglimento dell'istanza ed a consentire la efficace gestione dell'intero processo.
3. In presenza di un eventuale rifiuto del dipendente a fornire le informazioni che verranno richieste, l'Istituto potrebbe non essere in grado di valutare compiutamente l'istanza e, conseguentemente, comportare l'eventuale non accoglimento della medesima.
4. I dati raccolti saranno trattati, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, in modo corretto, lecito e pertinente allo scopo per il quale sono raccolti, con le opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
5. Possono venire a conoscenza dei dati del dipendente il titolare del trattamento dei dati, il responsabile del trattamento e gli incaricati appositamente designati e incaricati ad effettuare le relative operazioni di trattamento dati.
6. Il titolare del trattamento dei dati è l'Istituto, in persona del suo legale rappresentante pro tempore; il responsabile del trattamento dei dati è il responsabile del Settore Assicurativo; sia il titolare che il responsabile hanno sede presso la sede legale dell'Istituto, Viale Orazio Flacco n.65 Bari.
7. Ciascun destinatario del presente regolamento è altresì informato che, con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, ha diritto di ottenere:
 - a) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile;
 - b) l'indicazione dell'origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare e del responsabile;
 - c) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - d) cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - e) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere c) e d) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
 - f) inoltre, ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Art. 18. Disposizioni transitorie e finali

1. Sono approvati i modelli allegati al presente regolamento, che sono obbligatori nella loro sostanza.
2. Nelle more della stipula di appositi accordi di collaborazione con legali fiduciari dell'Istituto, nonché dell'eventuale designazione da parte della Compagnia Assicurativa aziendale di propri legali fiduciari, il patrocinio legale dei dipendenti con assunzione diretta a carico dell'Istituto dei relativi oneri legali è attualmente consentito esclusivamente mediante autorizzazione al dipendente ad avvalersi di un proprio legale, comunque nei termini e con le modalità sopra descritte.
3. I succitati accordi di collaborazione e designazioni verranno debitamente e tempestivamente portati a conoscenza di tutti i dipendenti dell'Istituto.
4. Per tutti i casi antecedenti al presente Regolamento saranno esaminati solo le istanze di rimborso corredate dalla comunicazione inviata dal richiedente all'epoca dell'inizio del procedimento giudiziario munito di timbro di protocollo pur in assenza di formale autorizzazione dell'Ente e/o deliberazione con cui l'Ente ha preso atto della procedura. Restano confermate tutte le condizioni previste dal presente Regolamento ad eccezione delle tariffe che saranno calcolate al minimo del tariffario vigente all'epoca del sinistro.

S E D E

OGGETTO: Istanza di patrocinio legale.

Il/La sottoscritto/a _____
dipendente di codesto Istituto in qualità di _____ (qualifica)
matricola _____ in servizio presso _____
(Area, U.O., Ufficio, ecc.) residente in _____
tel/fax _____ e-mail _____
presa visione dell'informativa "privacy" di cui di cui all'articolo 17 del Regolamento aziendale sul
patrocinio legale, comunica di aver ricevuto comunicazione/notifica in data _____ del
seguinte atto allegato in copia: (1) _____

- Atto di citazione per risarcimento danni
- Atto connesso a procedimento penale
- Avviso di garanzia
- Invito a comparire come persona sottoposta a indagine
- Altro (specificare)

Breve descrizione del fatto

(1) Barrare la casella e la tipologia di atto di interesse

**Richiede l'assistenza legale ai sensi e per gli effetti degli artt. 25 CC.CC.NN.LL.
Dirigenza dell'08.06.2000 o 26 CCNL Comparto del 20.09.2001.**

A tal fine dichiara di: (2)

voler usufruire ai fini della difesa in giudizio, nell'ambito della rosa di professionisti individuati dall'Istituto, ivi compreso quello eventualmente designato dalla Compagnia di Assicurazione con la quale l'Istituto ha stipulato polizza, del patrocinio dell'Avvocato _____ e del consulente tecnico _____

voler usufruire ai fini della difesa in giudizio con professionisti di propria fiducia, individuandoli nella persona dell'Avv. _____ e del consulente tecnico _____

voler usufruire ai fini della difesa in giudizio di un Legale e di un consulente tecnico di propria fiducia, riservandosi di comunicare successivamente i nominativi dei professionisti prescelti.

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 c.c.

DI

non aver contratto né di essere beneficiaria/o di polizze assicurative che conferiscano diritto al/la dichiarante di chiedere a Compagnie di Assicurazione il rimborso di oneri difensivi sostenuti in procedimento giudiziario;

aver contratto e/o di essere beneficiaria/o di polizze assicurative, **di cui si allega copia**, con la seguente/i Compagnia/Assicuratrice/i _____, che prevedono in favore del/la dichiarante diritto a chiedere il rimborso di oneri difensivi.

(2) Barrare solo l'opzione prescelta

Luogo/data _____

Firma

S E D E

OGGETTO: Istanza di rimborso spese legali.

Il/La sottoscritto/a _____
dipendente di codesto Istituto in qualità di _____ (qualifica)
matricola _____ in servizio presso _____
(Area, U.O., Ufficio, ecc.) tel/fax _____ e-
mail _____ presa visione dell'informativa "privacy" di cui
di cui all'articolo 17 del Regolamento aziendale sul patrocinio legale, comunica che il
procedimento giudiziario n. _____ è stato definito con il seguente atto
allegato in copia autentica: (1)

Chiede, pertanto, il rimborso di tutti gli oneri legali sostenuti.

A tal fine allega:

- copia del succitato provvedimento giudiziario che definisce il giudizio;
- parcella analitica delle attività svolte, con documentazione probante
(copie verbali di udienza, comparse, note etc.);
- parcella analitica delle attività svolte, con documentazione probante
(copie verbali di udienza, comparse, note etc.),
munita del parere espresso dal competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
- fattura debitamente quietanzata dal difensore Avv _____
- parcella analitica delle prestazioni rese dal consulente tecnico
Dott. _____
con la documentazione probante dell'attività svolta
- fattura debitamente quietanzata del Dott. _____
- Altro (specificare) _____

Il/La sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

(1) Barrare la casella e la tipologia di atto di interesse

D I C H I A R A

ai sensi e per gli effetti dell'art.1910 c.c. e con riferimento al procedimento giudiziario per cui chiede il rimborso delle spese legali,

D I

non aver contratto né di essere beneficiaria/o di polizze assicurative che conferiscano diritto al/la dichiarante di chiedere a Compagnie di Assicurazione il rimborso di oneri difensivi sostenuti in procedimento giudiziario;

aver contratto polizze assicurative, **di cui si allega copia**, con la seguente/i Compagnia/e Assicuratrice/i _____, che prevedono in favore del dichiarante diritto a chiedere il rimborso di spese legali per oneri difensivi sostenuti in procedimento giudiziario e, **in tal ultimo caso**:

di aver chiesto e/o intende chiedere alla/e seguente/i Compagnia/e _____ il totale rimborso delle spese legali corrisposte dal dichiarante al proprio difensore e consulente tecnico per l'attività defensionale svolta nel citato procedimento giudiziario di aver chiesto e/o intende chiedere alla/e seguente/i Compagnia/e _____ il rimborso della sola differenza tra quanto eventualmente rimborsabile dall'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" - IRCCS di Bari e quanto effettivamente pagato dal dichiarante al proprio difensore a titolo di spese legali per l'attività defensionale svolta nel citato procedimento giudiziario.

(luogo, data) _____

Firma

S E D E

OGGETTO: Denuncia sinistro e richiesta copertura assicurativa.

Il/La sottoscritto/a _____
dipendente di codesto Istituto in qualità di _____ (qualifica)
matricola _____ in servizio presso _____
(Area, U.O., Ufficio, ecc.) presa visione dell'informativa "privacy" di cui all'articolo 17 del
Regolamento Aziendale sul patrocinio legale, comunica di aver ricevuto comunicazione/notifica in
data _____ del seguente atto allegato in copia (1):

- Richiesta stragiudiziale di risarcimento danni
- Atto di citazione per risarcimento danni
- Atto connesso a procedimento penale
- Avviso di garanzia
- Invito a comparire come persona sottoposta a indagine
- Altro (specificare) _____

Breve descrizione del fatto:

(1) Barrare la casella e la tipologia di atto di interesse

CHIEDE

di **poter usufruire** della copertura assicurativa per RCT vigente all'epoca dei fatti per cui è causa;

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 codice civile

di essere assicurato con la Compagnia assicuratrice _____
con sede in _____ alla quale è
stata/non è stata inoltrata denuncia in merito ai fatti.

A tal riguardo allega copia della polizza assicurativa.

(luogo, data) _____

Firma

Si allega:

1. Copia dell'atto notificato.